

SANATORIE E DEFINIZIONI NELLA FINANZIARIA 2023 Legge del 29/12/2022 n. 197

Roberto D'AMICO

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 153 a 159 (già art. 38) - definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Disposizioni non modificate

- ❑ fattispecie: somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/73 delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. (Comunicazioni di irregolarità – c.d. avvisi bonari)
- ❑ comunicazioni agevolabili: - quelle ricevute successivamente alla data di entrata in vigore della legge;
 - quelle ricevute prima della data di entrata in vigore della legge, purché il termine di trenta giorni per il pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma;
 - rateizzazioni in corso per le rate ancora da corrispondere alla data di entrata in vigore della norma
- ❑ modalità di definizione: pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sanzioni dovute nella misura del tre per cento, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo
- ❑ versamento: in un' unica soluzione o rateizzato (venti rate trimestrali di pari importo – interessi al 3,5% annui). Viene eliminato il limite di 8 rate trimestrali per gli importi inferiori a 5 mila euro

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 153 a 159 (già art. 38) - definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Disposizioni non modificate

- ❑ rateizzazioni in corso: - periodo di rateazione esteso fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
 - le sanzioni sono dovute nella misura del 3% senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);
 - non sembra esserci nessuna limitazione a specifici periodi d'imposta
- ❑ mancato pagamento: la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista. (30%)
- ❑ somme già versate: fino a concorrenza dei debiti definibili restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 153 a 159 (già art. 38) - definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Disposizioni non modificate

- ❑ modifiche a «regime» : - eliminato dall'art. 3 bis c.1 dlgs. 462/97, l'inciso secondo cui per importi inferiori a 5 mila euro la rateizzazione può essere fatta fino a 8 rate trimestrali (valido sia per liquidazione automatiche 36-bis che controllo formale 36-ter);
- limitatamente alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) è differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. In altri termini, l'anno 2019 (dichiarazione presentata nel 2020) non scadrà il 31 dicembre 2023, ma il 31 dicembre 2024

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 160 a 161 (già art. 38) - definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

Nuove disposizioni

- ❑ fattispecie: versamenti di ritenute alla fonte, comprensive di addizionali regionali e comunali, IVA e già sospesi con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.
- ❑ fattispecie: le leggi che hanno previsto la sospensione hanno riguardato:
 1. le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive
 2. i versamenti dovuti dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 per:
 - ritenute alla fonte
 - contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
 - imposta sul valore aggiunto
 - imposte sui redditi
- ❑ mancato pagamento: la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista. (30%)

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 166 a 173 (già art. 39) - regolarizzazione irregolarità formali

Disposizioni non modificate

- ❑ fattispecie: irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022
- ❑ regolarizzazione: versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 e rimozione delle irregolarità od omissioni
- ❑ esclusioni: - atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato (c.d. *voluntary disclosure*);
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (quadro W);
- violazioni già contestate in atti divenuti definitivi
- ❑ termini di decadenza: i termini per l’emissione di atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni per violazioni formali, commesse fino al 31 ottobre 2022, e contestate con pvc, sono prorogati di due anni (deroga allo statuto del contribuente art. 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212).

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 174 a 178 (già art. 40) - ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Disposizioni parzialmente modificate

- ❑ fattispecie: qualsiasi **violazione sostanziale** su tributi amministrati dall'Agencia delle Entrate - violazioni diverse da quelle formali e da quelle oggetto del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. La regolarizzazione non è consentita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello stato (non è possibile sanare il quadro W).
- ❑ regolarizzazione: consiste nel versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in otto rate trimestrali (le rate successive alla prima scadenti il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, maggiorate dell'interesse al saggio legale), di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. **TASSO DI INTERESSE RATEIZZAZIONI AL 2% ANNUO**
- ❑ condizione: è necessario che le violazioni **non** siano già contestate prima della data di pagamento, con atto di liquidazione – di accertamento o di recupero – di contestazioni e di irrogazione delle sanzione – comunicazioni ex art. 36 ter DPR 600/73. **DICHIARAZIONI VALIDAMENTE PRESENTATE**

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 174 a 178 (già art. 40) - ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Disposizioni non modificate

- ❑ mancato pagamento: il mancato versamento, anche parziale, alle prescritte scadenze delle somme dovute, determina la decadenza della rateazione – iscrizione a ruolo per il residuo di imposte, interessi e sanzioni al 30%;
 - ❑ termini di decadenza: la cartella di pagamento che scaturisce dal venir meno della rateazione, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione
- Esempio: contribuente che non ha fatturato e non ha dichiarato talune operazioni.
E' possibile sanare sia la violazione dell'articolo 6 comma 1 del DLgs 471/97, pagando una sanzione pari al 5% per ciascuna operazione (90/18), sia la sanzione da dichiarazione infedele sempre pari al 5% (90/18).
Rientrano anche le violazioni emergenti dal controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73, quindi, l'indebita fruizione di detrazioni d'imposta e di deduzione. La sanzione in questo caso sarebbe 1,67% (30/18) .

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 219 a 221 (già art. 45) - regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Disposizioni non modificate

- ❑ fattispecie: con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, regolarizzazione omessi o carenti versamenti rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, a seguito di:
 - accertamento con adesione
 - acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero
 - reclamo o mediazione,
 - accordi di conciliazione di cui agli articoli 48 e 48-bis del d.lgs n. 546/92
- ❑ modalità definizione: integrale versamento di quanto dovuto in unica soluzione, entro il 31/03/2023 ovvero in rate (fino a 20) maggiorate di interesse al saggio legale, nelle seguenti date 30/06, 30/09, 20/12 e 31/03 - esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs n. 241/97
- ❑ mancato pagamento: decadenza – iscrizione a ruolo per il residuo di imposte, interessi e sanzioni al 30%;
- ❑ termini di decadenza: in caso di decadenza dal beneficio la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 222 a 230 (già 46) - stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015

Disposizioni parzialmente modificate

- ❑ fattispecie: automatico annullamento, alla data del **31 marzo 2023**, di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 **dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**, ancorché ricompresi in definizioni relative a precedenti norme agevolative – fino alla data di estinzione è sospesa la riscossione

- ❑ fattispecie: esclusi debiti per:
 - a) risorse proprie tradizionali previste da decisioni Euratom e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
 - b) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
 - c) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
 - d) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali condanna
 - e) sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali
 - f) **capitale e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.**
 - g) **sanzioni amministrative (comprese quelle per violazioni del codice della strada) diverse da tributarie e previdenziali, e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione**

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 231 a 252 (già art. 47) - definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022

Disposizioni parzialmente modificate

❑ fattispecie: rientrano nella previsione:

- debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022
- debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (nel caso di procedura concorsuale e di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa per le somme per aderire alla definizione si applica la disciplina dei crediti prededucibili)
- sanzioni per violazioni del codice della strada limitatamente agli interessi e agli aggravi
- somme dovute per adesioni a precedenti istituti agevolativi risultate inefficaci
- debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e casse previdenziali professionali

❑ fattispecie: esclusi debiti per:

- a) risorse proprie tradizionali previste da decisioni Euratom e imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
- b) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- c) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- d) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali condanna
- e) **sanzioni amministrative (comprese quelle per violazioni del codice della strada) diverse da tributarie e previdenziali, e somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione**

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 231 a 252 (già art. 47) - definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022

- ❑ modalità definizione: pagamento somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento al netto di interessi e sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio - pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 ovvero in rate (fino a 18) maggiorate di interesse al 2% anno: prima e seconda di importo pari al 10 per cento scadenti rispettivamente il 31/07/2023 e 30/11/2023 - restanti, di pari ammontare, scadenti il 28/02, 31/05, 31/07, 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024
- ❑ modalità definizione: dati necessari a individuare i carichi definibili forniti dall'agente della riscossione nell'area riservata del proprio sito internet / manifestazione della volontà del debitore di definizione con apposita dichiarazione telematiche entro il 30/04/2023 / impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi / sospensione giudizio / estinzione giudizio con perfezionamento / somme versate a qualsiasi titolo anteriormente restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili
- ❑ effetti della presentazione della dichiarazione:
 - a) sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sospesi, fino al 31/07/2023, obblighi per precedenti dilazioni in essere – dal 31/07/2023 revocati;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate (con il pagamento delle prime due rate sono estinte), salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di compensazioni (art. 28-ter d.P.R. 602/73) e disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis d.P.R. 602/73)
 - f) rilascio del DURC a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata

sanatorie e definizioni nella finanziaria 2023

legge del 29/12/2022 n. 197



art. 1 commi da 231 a 252 (già art. 47) - definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022

- modalità definizione: Entro il 30 giugno 2023 l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute

- cessazione effetti: mancato o insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni